

2) Nel caso in cui la questione che precede vada risolta in senso affermativo, se l'applicazione dell'art. 6, n. 2, della sesta direttiva comporti, con riguardo a servizi e beni, diversi dai beni di investimento, che l'imposizione dell'IVA avvenga in un'unica soluzione nel periodo impositivo per cui si beneficia di detrazione per questi servizi e beni, oppure se l'imposizione debba avvenire anche in periodi successivi e, in tal caso, come debba essere stabilita la base imponibile per i beni e servizi che non sono oggetto di ammortamento da parte del soggetto passivo.

(¹) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) (United Kingdom) il 22 novembre 2007 — Afton Chemical Limited/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-517/07)

(2008/C 22/61)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrente: Afton Chemical Limited

Convenuti: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

Questioni pregiudiziali

1) Se additivi per carburante come quelli in discussione, che non sono destinati ad essere utilizzati, messi in vendita o utilizzati come carburanti, ma vengono miscelati al carburante per fini diversi dall'alimentazione del veicolo in cui il carburante viene utilizzato, debbano essere tassati ai sensi dell'art. 2, n. 3, della direttiva 92/81/CEE.

2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se tali additivi rientrino nell'esenzione di cui all'art. 8, n. 1, della direttiva 92/81/CEE (¹).

3) Se additivi per carburante come quelli in discussione, che non sono destinati ad essere utilizzati, messi in vendita o utilizzati come carburanti, ma vengono miscelati al carburante per fini diversi dall'alimentazione del veicolo in cui il carburante viene utilizzato, debbano essere tassati ai sensi dell'art. 2, n. 3, secondo comma, della direttiva 2003/96/CE (²).

4) In caso di soluzione affermativa della terza questione, se tali additivi siano esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2003/96/CE in forza dell'art. [2, n. 4,] lett. b), primo trattino, della medesima direttiva.

5) Se il diritto comunitario, e in particolare l'art. 3 della direttiva 92/12/CEE (³), osti a che il Regno Unito assoggetti ad imposta i detti additivi per carburante.

(¹) GU L 316, pag. 12.

(²) GU L 283, pag. 51.

(³) GU L 76, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) del 12 settembre 2007 nella causa T-196/02, MTU Friedrichshafen GmbH/Commissione delle Comunità europee, presentato il 22 novembre 2007

(Causa C-520/07 P)

(2008/C 22/62)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee. (rappresentanti: K. Gross, B. Martenczuk, agenti)

Altra parte nel procedimento: MTU Friedrichshafen GmbH

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la sentenza impugnata del Tribunale di primo grado del 12 settembre 2007, causa T-196/02, MTU Friedrichshafen GmbH/Commissione delle Comunità europee;

— statuire definitivamente sulla causa e respingere il ricorso in quanto infondato, condannare la ricorrente alle spese processuali del procedimento di impugnazione nonché a quelle del procedimento di primo grado nella causa T-196/02.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale di primo grado ha commesso un errore essendosi basato sul fatto che la facoltà di decidere sulla base delle informazioni disponibili non può essere esercitata al fine di determinare il beneficiario effettivo degli aiuti. La determinazione del beneficiario effettivo costituisce di regola un elemento della decisione della Commissione che ordina il recupero di aiuti illegittimi. Questa determinazione è indispensabile per assicurare un'efficace restituzione degli aiuti illegittimi. Perciò l'esclusione della possibilità di stabilire sulla base delle informazioni disponibili il beneficiario effettivo degli aiuti è incompatibile con l'art. 13, n. 1, del regolamento CE n. 659/1999.

In secondo luogo, il Tribunale è partito erroneamente dal fatto che la decisione della Commissione si è basata su una mera supposizione, che non corrispondeva ai requisiti di una decisione sulla base delle informazioni disponibili. Da un lato nell'adottare una decisione sulla base delle informazioni disponibili non è necessaria alcuna certezza assoluta, dall'altro, la decisione della Commissione è stata basata sulle informazioni fornite dal curatore fallimentare della SKL-M circa i costi di sviluppo del know-how. La Commissione perciò ha avuto a disposizione sufficienti punti di riferimento che le hanno consentito di concludere che il trasferimento del know-how alla MTU ha rappresentato un vantaggio per questa impresa.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 23 novembre 2007 — A

(Causa C-523/07)

(2008/C 22/63)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: A

Questioni pregiudiziali

- 1) a) Se il regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201 (¹), relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (regolamento Bruxelles II a) sia applicabile all'esecuzione di tutte le parti di una decisione, come quella della fattispecie, riguardante la presa a carico e la collocazione immediate di minori al di fuori della propria famiglia presso una famiglia affidataria e adottata come un'unica decisione di diritto pubblico nell'ambito della tutela di minori
- b) ovvero, considerato il disposto dell'art. 1, n. 2, lett. d), solo alla parte della decisione relativa alla collocazione al di fuori della propria famiglia presso una famiglia affidataria;
- 2) Come debba essere interpretata, in diritto comunitario, la nozione di «residenza abituale» di cui all'art. 8, n. 1, del regolamento nonché l'art. 13, n. 1, ad essa collegata, in particolare rispetto ad una situazione in cui il minore ha la residenza stabile in uno Stato membro ma soggiorna in un altro Stato membro in cui non ha fissa dimora.
- 3) a) Nel caso in cui si ritenga che la residenza abituale del minore non si trovi in quest'altro Stato membro, a quali condizioni un provvedimento conservativo urgente (un provvedimento di presa a carico) possa essere cionondimeno adottato, sul fondamento dell'art. 20, n. 1, del regolamento, in tale Stato membro.
- b) Se il provvedimento conservativo di cui all'art. 20, n. 1, del regolamento sia esclusivamente un provvedimento che può essere attuato in conformità del diritto nazionale e se le norme del diritto nazionali relative ad esso siano vincolanti in sede di applicazione dell'articolo di cui trattasi.
- c) In seguito all'attuazione del provvedimento conservativo, se la causa debba essere deferita d'ufficio al giudice dello Stato membro competente.
- 4) Qualora il giudice dello Stato membro non abbia alcuna competenza, se esso debba dichiarare l'irricevibilità della causa o deferirla ad un giudice di un altro Stato membro.

⁽¹⁾ GU L 338, pag. 1.